



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO

Il Presidente

Visto il D.L. 28 .10. 2020 n. 137;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31.1.2020, del 29.7.2020 e del 7.10.2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 sul territorio nazionale attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Rilevato che sussistono le condizioni previste dall'art. 27 co 1 D. l. 137/2020 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone allo svolgimento dell'attività giudiziaria, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo sino alla cessazione degli effetti della dichiarazione di detto stato di emergenza;

In ciò considerata anche la situazione del contagio da Covid – 19 in Italia e in Toscana che è tra le regioni a maggior diffusione nonché della intensità del contagio nella provincia di Livorno e del rischio derivante dalle modalità di celebrazione "in presenza" delle pubbliche udienze in riferimento alle connesse ed inevitabili esigenze di circolazione di molte persone provenienti anche da diversi ambiti territoriali e la particolare inadeguatezza dei locali in cui la CTP di Livorno è allocata,

Considerato che debbono essere adeguati alle nuove previsioni normative, di cui al D.L. 137/2020 art. 27, i precedenti provvedimenti di questo Presidente relativamente alle modalità di trattazione delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, in ragione della specifica disciplina dettata per il processo tributario per le udienze da tenersi sin dal momento della sua entrata in vigore;

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto secondo le indicazioni dell'art. 16 L.136/2018 come sostituito dall'art 135 L. 77/2020;

Preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27, co. 2, d. l. 137/2020);

Considerato che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica"*;

Ritenuto che, qualora il periodo di tempo intercorrente tra il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) e la data dell'udienza, sebbene proposta e notificata l'istanza per la discussione, non dovesse comunque rendere possibile il rispetto dei sopra riportati termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

Ritenuto parimenti, che, qualora il periodo di tempo intercorrente tra il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) e la data dell'udienza non ha ancora potuto materialmente consentire, alla parte che vi abbia interesse, neppure la notifica *"alle altre parti costituite e il deposito dell'istanza almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"*, sarà considerata sufficiente per il rinvio a nuovo ruolo la comunicazione alla Commissione dell'intendimento di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione, con successiva trattazione scritta e termini di cui ai punti precedenti.



Considerato in sintesi che in base alle nuove misure di cui ai commi 1 e 2, del citato art. 27 le udienze dei procedimenti tributari, siano essi in pubblica udienza o in camera di consiglio con presenza delle parti – queste ultime in una interpretazione logico sistematica della norma, che vuole impedire che durante lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 le udienze possano svolgersi “in presenza” dei difensori e delle parti - potranno svolgersi solo con modalità di collegamento da remoto o in forma di trattazione scritta, essendo comunque assicurato il contraddittorio, come riconfermato anche dalla previsione che, *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.”* (art. 27, co. 2, d. l. 137/2020).

Preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Livorno "sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata", ed a questa Presidenza per conoscenza, "dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata" (art. 27, co. 3 D.L. n. 137/2020);

Considerato che dei i componenti dei collegi attualmente in servizio presso la CTP di Livorno 4 su 8 risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio può rendere difficoltoso il funzionamento delle sezioni e dei Collegi ove non sia consentito anche l'uso, per le camere di consiglio, di adeguate tecnologie di connessione;

Ritenuto che può superarsi o comunque attenuarsi tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento contemplando il citato comma 1 dell'art. 27 la possibilità di collegamenti da remoto anche “solo parzialmente”.

Ritenuto infine che anche per le istanze di discussione in presenza accolte secondo la normativa precedente e la cui udienza non sia ancora stata celebrata deve seguirsi la nuova normativa specificamente prevista per il processo tributario secondo le modalità indicate nel dispositivo ai punti da 1 a 5 dovendo anche le stesse passare in decisione sulla base degli atti salvo sia rinnovata la relativa istanza nei modi di cui al punto 1 del dispositivo.

Sentito il presidente della seconda delle 2 sezioni ella Commissione tributaria provinciale di Livorno

**P. Q. M.**  
**DISPONE**

Che allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ovvero sino all'attuazione integrale del processo da remoto:

1. le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio con presenza delle parti e dei difensori, a decorrere dal 3.11.2020 passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare in via telematica almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
2. se è chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
3. se non è possibile garantire il rispetto dei termini di cui al punto precedente, la controversia sarà rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
4. qualora l'istanza per la discussione sia stata proposta e notificata, ma il ridotto periodo di tempo, intercorrente tra il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) e la data dell'udienza, non ha reso comunque possibile il rispetto dei sopra riportati termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, la controversia sarà rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;



5. qualora l'istanza per la discussione non sia stata ancora proposta e notificata in quanto il periodo di tempo, intercorrente tra il 29 ottobre 2020 e la data dell'udienza, non ha ancora potuto materialmente consentire, alla parte che vi abbia interesse, neppure la notifica *"alle altre parti costituite e il deposito dell'istanza almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"*, sarà considerata sufficiente per il rinvio a nuovo ruolo la comunicazione alla Commissione dell'intendimento di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione, con successiva trattazione scritta e termini di cui ai punti precedenti (non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica)".
6. per le istanze di discussione in presenza accolte secondo la normativa precedente e la cui udienza non sia ancora stata celebrata deve seguirsi la nuova normativa specificamente prevista per il processo tributario e quale indicata nel presente dispositivo ai punti da 1 a 5 e cioè le stesse passano in decisione sulla base degli atti salvo sia rinnovata la relativa istanza nei modi di cui al punto 1.
7. è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte dei Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.

Ogni presidente di collegio adoterà le opportune iniziative per la concreta attuazione di questa opzione in alternativa alla riunione fisica dei componenti del collegio presso i locali della CTP.

Si comunichino le presenti linee guida ai presidenti e ai vice presidenti delle Sezioni nonché a tutti i componenti della Commissione. Si trasmetta la presente disposizione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Si comunichi altresì al Presidente della Giunta regionale Toscana, al Presidente degli ordini degli avvocati di Livorno, al Presidente degli ordini e dei commercialisti e degli esperti contabili di Livorno, nonché agli Ordini o Collegi degli altri soggetti abilitati all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 546/1992, al Direttore ad interim della CTR Toscana, al Direttore amministrativo ed ai segretari di sezione della CTP di Livorno, al Direttore provinciale delle entrate di Livorno, al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno, al Garante del Contribuente.

Il Direttore di Segreteria inoltre informerà l'utenza con Avviso Pubblico affisso all'ingresso dell'Ufficio e dell'edificio ove lo stesso è posto.

Livorno 3.11. 2020

Il Presidente  
Vincenzo Martorano

